

Repertorio n. 115.186

Raccolta n. 10.078



001

Atto costitutivo

della

" ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A. "

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Roma, nel mio Studio in Via Rubicone n. 8,

- 22 dicembre 1994 -

Avanti me Dott. Mario Negro, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' intervenuto

l' "EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - in liquidazione" (in appresso più brevemente "EFIM ") con sede in Roma, Via XXIV Maggio nn. 43/45, codice fiscale n. 00477650584, partita IVA n. 00903611002, in persona del suo procuratore speciale Dott. Roberto Maviglia, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 17 giugno 1960, codice fiscale MVG RRT 60H17 A515T, domiciliato elettivamente, ai fini del presente atto, in Roma, Via XXIV Maggio nn. 43/45, a quanto in oggetto autorizzato in virtù di procura speciale da me Notaio rogata in data 5 dicembre 1994 rep.n. 114991 che in originale viene allegata al presente atto sotto la lettera " A " omesane la lettura per dispensa avutane dal Comparsante; procura

speciale a lui rilasciata dal Commissario Liquidatore e legale rappresentante dell'Ente sunnominato, Prof. Avv. Alberto Predieri, nato a Torino il 7 marzo 1921, domiciliato per la qualifica in Roma, Via XXIV Maggio nn. 43/45, tale nominato con Decreto del Ministro delle Partecipazioni Statali ad interim di concerto con il Ministro del Tesoro n. 01064/92-5/A/-2 in data 21 luglio 1992, nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti dal D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33.

Il Comparente, della cui identità personale sono io Notaio certo, rinunzia, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni e, nella menzionata sua qualifica, stabilisce e stipula quanto segue:

Art. 1

E' costituita, a norma del disposto dell'art. 3, primo comma, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33, una Società per Azioni avente la denominazione:

" ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A. "

al fine di operare nel quadro dei provvedimenti di cui all'art. 8 del D.L. 29.08.1994 n. 516 convertito con modificazioni in L. 28.10.1994 n. 598 per il trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM ed alle



003

Società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33, nonché a Società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31.12.1992 con i Governi degli Stati di IRAQ, IRAN, LIBIA, PERU', VENEZUELA e INDONESIA e con committenti pubblici o privati appartenenti ai predetti Stati, unitamente ai crediti ed alle disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.

#### Art. 2

La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività e le operazioni necessarie od opportune al fine di attuare quanto previsto e comunque, anche indirettamente, rientrante nel quadro dei provvedimenti di cui al precedente art. 1.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale e commerciale nonché svolgere e/o far svolgere da enti qualificati le seguenti attività:

- a) produzione, custodia, sorveglianza, manutenzione, revisione e trasformazione di materiale di armamento ed esplosivo;

- b) promozione delle opportune iniziative commerciali per favorire la vendita dei prodotti;
- c) acquisizione mediante contratti con l'Amministrazione Difesa, con Amministrazioni Militari estere e con Enti autorizzati, di contratti per la fornitura dei prodotti;
- d) gestione di tutti i rapporti con i clienti ivi inclusa la riscossione dei corrispettivi;
- e) gestione di rapporti contenziosi nei confronti di terzi relativi ad ordini per forniture già effettuate o da effettuare.

La Società potrà altresì compiere, sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ogni operazione di natura finanziaria e mobiliare, con osservanza delle norme di legge vigenti e in particolare della legge 02.01.1991 n. 1, della legge 05.07.1991 n. 197 e del D.Lvo. 01.09.1993 n. 385.

#### Art. 3

La Società ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio nn. 43/45.

#### Art. 4

La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100.

#### Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Lire 200.000.000 (duecentomilioni), suddiviso numero 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 (mille) ciascuna



005

ed è interamente sottoscritto da EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI

FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - in liquidazione.

I tre decimi di detto capitale sociale, ammontanti a complessive Lire 60.000.000 (sessantamiloni) sono stati dall'EFIM versati a norma di legge presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Roma, Sportello EFIM, Roma, Via Nazionale 181, come risulta dalla relativa ricevuta in data 20.12.1994 n. 339387.

Il costituito rappresentante dell'EFIM medesimo, inoltre, dichiara che l'Ente da lui rappresentato ha provveduto a versare nella cassa sociale gli ulteriori sette decimi del capitale sociale stesso, ammontanti a complessive Lire 140.000.000 (centoquarantamiloni).

Il capitale sociale di Lire 200.000.000 (duecentomiloni) risulta pertanto interamente sottoscritto e versato.

#### Art. 6

Il capitale sociale iniziale di Lire 200.000.000 di cui al precedente art. 5 è, con il presente atto, aumentato fino all'importo massimo di Lire 1.200.000.000.000 (milleduecento miliardi) ed è destinato all'EFIM ed alle Società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33, nonché a Società da queste ultime controllate, titolari dei rapporti giuridici attivi e passivi, delle poste patrimoniali attive e passive, dei crediti e delle di-

responsabilità di cui al precedente art. 1 che, in forza di decreto o decreti del Ministro del Tesoro, verranno trasferiti dai titolari stessi a "ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A." a norma del disposto del comma 2sexies dell'art. 5 del menzionato D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33, introdotto in tale contesto normativo dall'art. 8, primo comma, del D.L. 29.08.1994 n. 516 convertito con modificazioni in L. 27.10.1994 n. 598.

La individuazione dei rapporti giuridici, delle poste patrimoniali, dei crediti e delle disponibilità contenuta nel decreto o nei decreti ministeriali di trasferimento di cui sopra, determinerà automaticamente oltre che l'aumento del capitale sociale iniziale di che trattasi, anche l'immediata attribuzione al titolare di quanto oggetto di trasferimento di una quota del capitale sociale di aumento corrispondente al valore (arrotondato alle mille lire) di quanto trasferito.

La sommatoria delle quote di capitale sociale attribuite costituirà l'importo totale dell'aumento del capitale stesso e, pertanto, sommato al capitale sociale iniziale di Lire 200.000.000, l'importo globale e definitivo del capitale sociale della Società.

L'Organo Amministrativo di quest'ultima provvederà, contestualmente alla concretizzazione del trasferimento tramite decreto o decreti ministeriali ed alla correlativa automatica attuazione dell'aumento del capitale della Società, a dare



027

atto dell'importo complessivo del capitale sociale di cui al presente articolo e del numero di azioni di nuova emissione che lo rappresentano, a dare atto dell'importo globale e definitivo del capitale sociale e del numero di azioni che lo rappresentano, a modificare correlativamente il primo comma dell'art. 6 dello statuto sociale nonché ad emettere le azioni rappresentanti il capitale sociale di aumento di che trattasi ed i corrispondenti certificati azionari intestati agli aventi diritto per quanto di rispettiva spettanza e di ragione, esclusa la necessità di ogni altra preventiva deliberazione, determinazione e/o attività da parte degli organi sociali.

L'Organo Amministrativo medesimo provvederà inoltre a depositare nel Registro delle Imprese, a denunciare alla CCIAA ed a pubblicare nei modi e termini prescritti la sua attestazione concernente l'avvenuta attuazione dell'aumento del capitale sociale e di quanto altro sopra indicato.

Il tutto entro e non oltre il 31.01.1995 (trentuno gennaio millenovecentonovantacinque).

#### Art. 7

La ripartizione degli utili avverrà a norma del disposto dell'art. 2433 C.C..

#### Art. 8

La Società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dalla Assemblea degli Azionisti, da un Amministratore Uni-

co ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile, sempre a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, da un minimo di tre a un massimo di nove.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito di volta in volta, all'atto della nomina, dalla Assemblea degli Azionisti, non superiore comunque a tre anni.

L'Organo Amministratore, sia unipersonale sia collegiale, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, eccezion fatta soltanto per quelli che la legge riserva espressamente e tassativamente alla esclusiva competenza della Assemblea degli Azionisti.

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori eventualmente designati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, cui eventualmente attribuire la qualifica di Amministratore Delegato, eccezion fatta soltanto per quei poteri dei quali l'art. 2381 C.C. espressamente e tassativamente vieta la delega.

L'Organo Amministratore ha inoltre la facoltà di nominare e revocare direttori generali, direttori, procuratori determinandone ambiti e/o settori di competenza e poter anche



009

di firma, eventualmente con facoltà di sub delega.

#### Art. 9

A norma di quanto previsto al precedente art. 8, viene stabilito che, per un primo periodo di durata fino alla data in cui si terrà l'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio al 31 dicembre 1996, la amministrazione e la gestione della Società siano affidate ad un Amministratore Unico che, per egual periodo di durata in carica, viene nominato nella persona del Dott. Alessandro de' Micheli, nato a Firenze il 22 ottobre 1948, codice fiscale DMC LSN 48R22 D612M, domiciliato in Roma, Via Giuseppe Mercalli n. 25.

#### Art. 10

A comporre il Collegio Sindacale per un primo periodo di tre anni a decorrere dalla data odierna vengono nominati:

##### Sindaci effettivi

- Dott. Pier Paolo Piccinelli, nato a Milano, il 22 marzo 1947, codice fiscale PCC PPL 47C22 F205M, domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 287, Dottore Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti, Presidente del Collegio;
- Dott. Vito Codacci Pisanelli, nato a Roma il 27 febbraio 1958, codice fiscale CDC VTI 58B27 H501M, domiciliato in Roma, Via Tacito n. 23, Dottore Commercialista, Sindaco;
- Dott. Gianluca Venturi, nato a Roma il 29 marzo 1956, codice fiscale VNT GLC 56C29 H501M, domiciliato in Roma, Via

Montasio n. 64, Dottore Commercialista, Sindaco.

Sindaci supplenti

- Dott.ssa Maria Gabriella Attardi, nata a Roma il 3 settembre 1948, codice fiscale TTR MGB 48P43 H501Q, domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 287, Dottore Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti;

- Dott.ssa Valeria Allulli, nata a Roma il 27 dicembre 1966, codice fiscale LLL VLR 66T67 H501J, domiciliata in Roma, Via A. Torlonia n. 4/B, Dottore Commercialista.

Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale spettano gli emolumenti previsti dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti vigente pro-tempore della loro carica, oltre al rimborso delle spese da loro sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 11

Le norme disciplinanti la organizzazione ed il funzionamento della Società sono previste e contenute nello statuto sociale che, firmato a norma di legge dal Comparsente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera " B " onde costituire dell'atto stesso parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al Comparsente stesso.

Art. 12

L'Organo Amministratore della Società come sopra nominato viene espressamente autorizzato e facoltizzato a porre in



011

essere atti ed operazioni di qualsiasi specie e natura, per il conseguimento dell'oggetto sociale anche in pendenza di omologazione del presente atto costitutivo e dell'allegato testo di statuto sociale, con dichiarazione di averne l'operato sin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma da parte della Società e/o dei Soci di essa.

#### Art. 13

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1995.

#### Art. 14

Le spese relative al presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte di registro, le imposte, tasse e spese per adempimenti, la tassa di iscrizione al Registro delle Imprese ed ogni altro onere per l'atto stesso dovuto, sono a carico della Società e vengono indicati nell'importo globale e approssimativo di circa Lire 150.000.000 (centocinquantamiliardi).

Il presente verbale sarà assoggettato a imposta di registro nella aliquota prevista dall'art. 7, primo comma, della legge 30.07.1990 n. 218 la cui applicazione è disposta nella fattispecie dall'art. 5, comma 2 quinquies, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in legge 17.02.1993 n. 33.

E richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato a norma di legge dal Comparsente e da me Notaio previa lettura da me Notaio datane al Comparsente stesso il quale, a mia richiesta, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di tre fogli scritti a norma di legge da persona di mia fiducia nelle prime intere undici pagine ed in righe sette della dodicesima.

F.to: ROBERTO MAVIGLIA

F.to: MARIO NEGRO - NOTAIO



017

Allegato " B " all'atto rep.n. 115.186 racc.n. 10.078

S T A T U T O

della

" ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A. "

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita, a norma del disposto dell'art. 3, primo comma, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33, una Società per Azioni avente la denominazione:

" ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A. "

al fine di operare nel quadro dei provvedimenti di cui all'art. 8 del D.L. 29.08.1994 n. 516 convertito con modificazioni in L. 28.10.1994 n. 598 per il trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM ed alle Società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 19.12.1992 n. 487 convertito con modificazioni in L. 17.02.1993 n. 33, nonché a Società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31.12.1992 con

i Governi degli Stati di IRAQ, IRAN, LIBIA, PERU', VENEZUELA e INDONESIA e con committenti pubblici o privati appartenenti ai predetti Stati, unitamente ai crediti ed alle disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.

#### Art. 2

La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività e le operazioni necessarie od opportune al fine di attuare quanto previsto e comunque, anche indirettamente, rientrante nel quadro dei provvedimenti di cui al precedente art. 1.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale e commerciale nonché svolgere e/o far svolgere da enti qualificati le seguenti attività:

- a) produzione, custodia, sorveglianza, manutenzione, revisione e trasformazione di materiale di armamento ed esplosivo;
- b) promozione delle opportune iniziative commerciali per favorire la vendita dei prodotti;
- c) acquisizione mediante contratti con l'Amministrazione Difesa, con Amministrazioni Militari estere e con Enti autorizzati, di contratti per la fornitura dei prodotti;
- d) gestione di tutti i rapporti con i clienti ivi inclusa la riscossione dei corrispettivi;



019

e) gestione di rapporti contenziosi nei confronti di terzi relativi ad ordini per forniture già effettuate o da effettuare.

La Società potrà altresì compiere, sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ogni operazione di natura finanziaria e mobiliare, con osservanza delle norme di legge vigenti e in particolare della legge 02.01.1991 n. 1, della legge 05.07.1991 n. 197 e del D.Lvo. 01.09.1993 n. 385.

#### Art. 3

La Società ha sede legale in Roma, in Via XXIV Maggio nn. 43/45.

La Società, con determinazioni e/o deliberazioni degli Organi di caso in caso funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, direzioni, filiali, succursali, agenzie ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

#### Art. 4

Il domicilio degli Azionisti per ogni rapporto con la Società si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci, fermo comunque quanto disposto dal successivo art. 7.

#### Art. 5

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

## Art. 6

" Il capitale sociale è di Lire 695.229.261.000 (seicentonovantacinquemiliardiduecentoventinovemilioneiduecentosessantunmila) suddiviso in numero 695.229.261 (seicentonovantacinquemilioneiduecentoventinovemiladuecentosessantuno) azioni del valore nominale di Lire 1.000 (mille) ciascuna.";

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di rapporti e poste patrimoniali, di disponibilità e di crediti, con osservanza delle norme di legge vigenti in proposito.

## Art. 7

Le azioni sono nominative.

Assemblea degli Azionisti

## Art. 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli Azionisti anche se non intervenuti o dissenzienti.

## Art. 9

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministratore anche fuori della sede della Società, in Italia, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



921

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso indicherà l'ora, il luogo, il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, salvo quanto disposto dall'art. 2369 C.C..

Sono valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando sia intervenuto l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i componenti dell'Organo Amministratore ed i Sindaci effettivi.

#### Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

#### Art. 11

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea con osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione.

#### Art. 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta tra gli Azionisti presenti.

L'Assemblea, quando il verbale della riunione non deve essere redatto da Notaio, su proposta del Presidente nomina un segretario, anche non Azionista, Amministratore o Sindaco.

L'Assemblea medesima può, inoltre, in ogni caso, nominare due o più scrutatori tra gli intervenuti.

#### Art. 13

Le Assemblee degli Azionisti sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale intervenuto.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa delibera su quanto disposto dall'art. 2364 C.C..

I verbali della Assemblea ordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

#### Art. 14

Le Assemblee straordinarie sono regolarmente costituite:  
- in prima convocazione con l'intervento di tanti Azionisti



023

che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà

del capitale sociale;

- in seconda convocazione, con l'intervento di tanti Azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, più del terzo del capitale sociale.

Essa delibera su quanto disposto dall'art. 2365 C.C., con le maggioranze previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

#### Amministrazione

##### Art. 15

La Società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dalla Assemblea degli Azionisti, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile, sempre a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, da un minimo di tre a un massimo di nove.

##### Art. 16

Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito di volta in volta, all'atto della nomina, dalla Assemblea degli Azionisti, non superiore comunque a tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma dell'art. 2386 C.C..

##### Art. 17

Ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche non Amministratore.

Art. 18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione a mezzo di lettera raccomandata anche a mano da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telex, telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare senza osservare le formalità di cui sopra, purché siano stati avvertiti preventivamente e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità ha prevalenza il voto del Presidente.

A cura del Presidente verrà tenuto il libro delle adu-

nanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



025

Art. 19

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un compenso da determinarsi con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti; spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 20

L'Organo Amministratore, sia unipersonale sia collegiale, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, eccezion fatta soltanto per quelli che la legge riserva espressamente e tassativamente alla esclusiva competenza della Assemblea degli Azionisti.

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori eventualmente designati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, cui eventualmente attribuire la qualifica di Amministratore Delegato, eccezion fatta soltanto per quei poteri dei quali l'art. 2381 C.C. espressamente e tassativamente vieta la delega.

L'Organo Amministratore ha inoltre la facoltà di nominare e revocare direttori generali, direttori, procuratori de-

terminandone ambiti e/o settori di competenza e poteri anche di firma, eventualmente con facoltà di sub delega.

La qualifica di Amministratore, direttore generale, direttore, procuratore è compatibile con lo status di dirigente della Società.

#### Collegio Sindacale

##### Art. 21

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale adempie alle funzioni affidate dalla legge e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per le opportune verifiche ed assiste alla Assemblea dei Soci.

#### Bilanci ed Utili

##### Art. 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministratore provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione.

Una copia del bilancio ed una delle relazioni dell'Orga-



no Amministratore e del Collegio Sindacale saranno a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale per un periodo di quindici giorni antecedenti la data stabilita per l'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in ordine al bilancio stesso.

#### Art. 23

Degli utili netti, risultanti dal bilancio, verrà dedotto il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e, se la riserva legale è discesa al di sotto di questo livello, fino a che tale importo non sia reintegrato.

Il residuo verrà utilizzato secondo le deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti con osservanza delle norme di legge vigenti in proposito.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

#### Scioglimento e liquidazione

#### Art. 24

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti, osservate le disposizioni di legge vigenti in proposito.

#### Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: ROBERTO MAVIGLIA

F.to: MARIO NEGRO - NOTAIO

#### VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

L'anno 1995, il giorno 30 del Mese di Marzo, alle ore 15,00, presso la sede sociale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43/45, é stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 25/2/1995, l'assemblea generale ordinaria della Società Armamenti ed Aerospazio S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni dell'Amministratore Unico;
- 2) Determinazione dell'emolumento di competenza dell'Amministratore Unico Dimissionario;
- 3) Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo emolumento;
- 4) Dimissioni di componenti del Collegio Sindacale;
- 5) Integrazione del Collegio Sindacale;
- 6) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Signori :

- Dott. Alessandro de' Micheli che ai sensi dello Statuto assume la presidenza;